

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20/19 DD. 12.04.2019

Oggetto: Riconoscimento e prosecuzione delle gestioni in essere di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e di GEA s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016.

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 02.04.2019, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Turello	Nicola	Pozzuolo del Friuli	Presidente	x	
Comand	Alberto	Mortegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente		x
Gava	Andrea Attilio	Caneva	Componente		x
Gaiarin	Giuseppe	Porcia	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente	x	
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Fuccaro	Fabrizio	Chiusaforte	Componente		x
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Iacumin	Mauro	Manzano	Componente	x	
Picco	Augusto	Trasaghis	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Martines	Francesco	Palmanova	Delegato	x	
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben. Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° *bis*, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la I. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione 20 aprile 2016, n. 16), con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di «programmazione, organizzazione e controllo» sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Vista in particolare la norma transitoria di salvaguardia posta dall'art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016, secondo cui «le gestioni in essere alla data di entrata in vigore» di tale legge regionale (5 maggio 2016), «affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR»;

- II -

Vista la deliberazione 8 giugno 2018, n. 22, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito ha deciso di «avviare la ricognizione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani esistenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016, al fine di ottenere una fotografia precisa dell'assetto gestionale esistente nell'intero territorio regionale», così da consentire all'AUSIR di esercitare le funzioni ad essa attribuite *ex lege* in materia di programmazione, organizzazione e controllo sul servizio di gestione integrata dei servizi urbani;

Considerato altresì che, «nelle more del completamento della ricognizione delle gestioni esistenti e per le motivazioni indicate» in tale deliberazione n. 22/2018 (cioè garantire comunque la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto servizio pubblico essenziale, non suscettibile di subire interruzioni; evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica e per l'ambiente in ragione della mancata raccolta dei rifiuti), questa Assemblea ha anche deciso «di prorogare fino al 30.06.2019 gli affidamenti in scadenza nei Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016»;

Vista la ricognizione completata dagli Uffici dell'AUSIR per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale", ove emergono le seguenti gestioni che i Comuni interessati hanno ricondotto al modello cd. *in house providing* e che sono tutte riferite al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- 1) gestioni di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. per i territori dei Comuni di Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al

- Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene, Zoppola;
- 2) gestioni di GEA s.p.a. per i territori dei Comuni di Cordenons, Montereale Valcellina, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano;

Visto il decreto del Direttore generale n. 23/2019 del 19 febbraio 2019, con cui si è avviato «il procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e di GEA s.p.a. per i territori di Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Occidentale", ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016, nonché per l'individuazione dell'ambito di affidamento, per la scelta della forma di affidamento e per l'affidamento stesso a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia»;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, Prot. n. 478 dd 19.02.2019, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Dato atto che nei successivi 30 giorni, e comunque alla data di approvazione di questa deliberazione, AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. hanno inviato all'AUSIR varie integrazioni documentali, assunte a protocollo, per il procedimento in corso, mentre gli altri enti e soggetti interessati, in particolare S.N.U.A. s.r.l., non hanno inviato alcunché relativamente al procedimento di riconoscimento;

- III -

VISTI gli Allegati n. 1 e n. 2, ove in base all'istruttoria compiuta dagli Uffici dell'AUSIR sono riportate le gestioni in essere di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. (Allegato n. 1) e di GEA s.p.a. (Allegato n. 2), in particolare con le indicazioni riguardanti i provvedimenti comunali di affidamento e le loro date di scadenza, nonché i conseguenti contratti, in cui sono dedotte le condizioni di erogazione dei servizi di volta in volta affidati;

Considerato che in tutte le deliberazioni i Comuni hanno inteso motivare e configurare gli affidamenti e le relative gestioni di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e di GEA s.p.a. secondo il modello organizzativo dell'*in house providing* a società a integrale partecipazione pubblica dei Comuni stessi;

Ritenuto che nell'accertamento, cui oggi l'AUSIR è chiamata *ex lege* (art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016), si debba in particolare verificare la perdurante sussistenza in capo ad AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e a GEA s.p.a. dei requisiti previsti dalla disciplina europea ed italiana per il modello organizzativo dell'*in house providing*, cioè il capitale sociale a integrale partecipazione pubblica dei Comuni, il cd. controllo analogo e la cd. attività prevalente, che soli costituiscono il presupposto attuale affinché oggi possa essere riconosciuto alle stesse società il giusto titolo per proseguire nelle gestioni in essere sino alla scadenza individuata all'epoca dai Comuni negli atti di affidamento;

Rilevato che comunque tali affidamenti dei Comuni non sono stati oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, in particolare di fronte al Giudice amministrativo, con la conseguenza che almeno sotto questo profilo i relativi atti comunali possano essere considerati legittimi, validi ed efficaci;

Accertato altresì che solo per l'affidamento del Comune di Castelnovo del Friuli ad Ambiente Servizi s.p.a. (deliberazioni Consiglio comunale 10 novembre 2014, n. 1019, e 30 dicembre 2014, n. 1027) fu proposto da S.N.U.A. s.r.l. ricorso al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, che però lo respinse nel merito, con sentenza non appellata al Consiglio di Stato, quindi divenuta definitiva e irrevocabile (T.A.R.

Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 26 ottobre 2015, n. 467, cui *adde* Id., 18 gennaio 2016, n. 7, per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia);

- IV -

Visto l'art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché - per quanto applicabile - l'art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Accertato che - in base ai documenti forniti da Comuni e gestori, nonché a seguito di visure camerali - sia AMBIENTE SERVIZI s.p.a., sia GEA s.p.a. sono società con capitale sociale a integrale partecipazione pubblica, essendo entrambe partecipate da Comuni, in particolare da quelli dei cui affidamenti oggi si tratta, dunque senza alcuna partecipazione di soggetti o capitali privati;

Visti altresì lo Statuto di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. (in particolare art. 1, co. 2°; art. 5, co. 2°, 3°, 4°; art. 6; art. 8) e lo Statuto di GEA s.p.a. (in particolare art. 1; art. 2, co. 1°; art. 7; art. 8), ove si garantisce il mantenimento di un'integrale partecipazione pubblica al capitale di tali società poiché in sintesi possono essere o divenire soci unicamente gli enti pubblici territoriali, in particolare i Comuni, che giovano dei servizi alla collettività o all'ente erogati da tali gestori, servizi fra i quali spiccano proprio quelli riferiti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

ACCERTATO che AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. hanno svolto la propria attività prevalente a favore dei rispettivi Comuni soci per i servizi da essi affidati, attività che secondo gli atti di bilancio disponibili riferiti all'ultimo triennio (anni 2015-2016-2017) è sempre stata superiore all'80% del fatturato, in particolare dei ricavi del conto economico delle società, ove in particolare nel 2015 è stata per AMBIENTE SERVIZI pari all'81,63% (euro 16.335.759 su euro 20.011.400) e per GEA pari all'90,4457% (euro 9.047.417 su euro 10.003.146); nel 2016 è stata per AMBIENTE SERVIZI pari all'84,09% (euro 19.496.401 su euro 23.183.814) e per GEA pari all'90,5105% (euro 9.376.048 su euro 10.359.068); nel 2017 è stata per AMBIENTE SERVIZI pari all'83,58% (euro 17.764.069 su euro 21.253.971) e per GEA pari all'90,8083% (euro 9.585.556 su euro 10.555.814);

Accertato altresì che lo svolgimento dell'attività prevalente di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e di GEA s.p.a. in favore dei Comuni soci e in misura espressamente superiore all'80% del fatturato è anche una prescrizione statutaria posta come limite dell'oggetto sociale di ciascuna società (art. 3, co. 4°, Statuto AMBIENTE SERVIZI s.p.a.; art. 2, co. 3°, Statuto GEA s.p.a.), con l'ulteriore vincolo statutario che entrambe le Società possono svolgere attività diverse solo se il relativo importo complessivo sia inferiore al 20% e solo se tali attività diverse siano preordinate a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società stesse (art. 3, co. 5°, Statuto AMBIENTE SERVIZI s.p.a.; art. 2, co. 3°, Statuto GEA s.p.a.);

Considerato che lo Statuto di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. individua in capo ai Comuni soci numerosi e particolari poteri di ingerenza nella gestione della società in ragione delle seguenti clausole:

a) le modalità del «controllo analogo congiunto degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati» sono disciplinate «in apposita convenzione di diritto pubblico conclusa fra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267» (art. 18 *bis*, co. 2°), ove in particolare per il concreto esercizio del controllo analogo si prevede la costituzione della «Assemblea di coordinamento intercomunale» fra i Comuni soci, le cui deliberazioni «devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società», fermo restando che nell'Assemblea di coordinamento intercomunale i Comuni esercitano «anche gli eventuali poteri di controllo di cui all'art. 147-quater del d.lgs. n. 267 del 2000» (art. 18 *bis*, co. 3°);

- b) gli organi societari devono inviare all'Assemblea di coordinamento intercomunale - ai fini di una preventiva approvazione in essa, cui poi segue la conforme approvazione della società - alcuni atti fondamentali della società stessa, fra cui «il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico» e «il bilancio d'esercizio», nonché «la relazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010» (art. 18 *bis*, co. 4°);
- c) nell'ambito dell'indicata convenzione per il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000 si prevede altresì la costituzione di una «Commissione» ristretta, nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale e chiamata a verificare, «anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, (lo) stato di attuazione degli obbiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale», sicché gli organi societari devono inviare a tale Commissione - «senza ritardo» e «anche su richiesta di essa» - tutti gli «ulteriori atti indispensabili» a tale attività di costante verifica della Commissione sull'attività svolta dalla Società (art. 18 *bis*, co. 4°);
- d) l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione della società sono nominati «dall'assemblea dei soci sulla base di prelieve designazioni effettuate dagli enti locali soci in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale» (art. 15, co. 3°);
- e) l'organo amministrativo, comunque costituito, opera «nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obbiettivi fissati dagli enti locali soci ai sensi degli articoli 12, 13 e 18 *bis*» dello Statuto, cioè in sede di Assemblea sociale (ordinaria e straordinaria) e prima ancora in sede di Assemblea di coordinamento intercomunale (art. 18, co. 1°);
- f) almeno una volta l'anno l'organo amministrativo e il direttore generale della società «espongono apposita relazione davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti (dalla società) nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società» (art. 18 *bis*, co. 7°);
- g) «a ciascun ente locale» socio è riconosciuto «il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società, sia al di fuori di essa - (...) informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società comune» (art. 18 *bis*, co. 8°);
- h) in capo agli amministratori e al collegio sindacale della società è posto uno specifico dovere di collaborazione e di comunicazione di dati in favore degli enti locali soci, per consentire a ognuno di essi «il completo controllo (...) su ciascun servizio da esso affidato alla società» (art. 18 *bis*, co. 10°);
- i) ancora all'Assemblea di coordinamento intercomunale spetta la preventiva decisione in casi di variazione del capitale sociale e di trasferimento delle azioni (artt. 6 e 7);

Considerato altresì che tali previsioni statutarie hanno trovato conferma e attuazione nella «Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali», conclusa fra i Comuni soci di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, ma da ricondurre altresì al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all'art. 16, co. 2°, lett. c, d.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo congiunto, la quale secondo tale disposizione può essere «superiore ai cinque anni», come è nel caso in esame ove tale Convenzione dura «fino al 31 dicembre 2030» (art. 3, co. 1°, Convenzione);

Considerato in particolare che in tale Convenzione - oltre a quanto confermato e ripreso rispetto alle indicate previsioni, contenute nello Statuto della Società - spiccano le seguenti ulteriori clausole:

a) l'Assemblea di coordinamento intercomunale è «delegata ad apportare le modifiche al testo degli schemi tipo dei contratti di servizio (...), nonché ad approvare gli schemi tipo dei contratti di servizio non allegati alla (...) convenzione al momento della relativa iniziale sottoscrizione e le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti (...) ai singoli Enti locali per quanto di competenza» (art. 4, co. 3°);

- b) «l'Assemblea di coordinamento intercomunale è altresì delegata al rilascio dell'atto di consenso previsto dall'articolo 3, penultimo capoverso dello Statuto di Ambiente Servizi», cioè per casi di svolgimento di attività diverse rispetto a quella prevalente e comunque nel rispetto del limite complessivo pari al 20% del fatturato societario (art. 4, co. 3°);
- c) «il collegio sindacale (della società) relaziona sinteticamente alla Assemblea di coordinamento intercomunale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» (art. 4, co. 4°);
- d) «una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 *ter*, comma 2° Cod. civ., viene trasmessa all'Assemblea di coordinamento intercomunale al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge» (art. 6, co. 1°);
- e) «ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente alla Assemblea (di coordinamento intercomunale) proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di Ambiente Servizi s.p.a., dei servizi pubblici locali» (art. 7, co. 3°);
- f) all'Assemblea di coordinamento intercomunale spetta la decisione sull'adesione di nuovi enti locali che siano divenuti soci della società (art. 12);
- g) ciascun ente locale socio partecipa all'Assemblea di coordinamento intercomunale «con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in Ambiente Servizi s.p.a. quale risultante dal libro soci» (art. 4, co. 1°);
- h) l'Assemblea di coordinamento intercomunale è soggetta a un *quorum* di deliberazione significativamente elevato poiché «delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino non meno del 60% del capitale pubblico locale in Ambiente Servizi s.p.a.» (art. 5, co. 4°);
- i) «ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Ambiente Servizi s.p.a. uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea di Coordinamento intercomunale» e, «in caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, da collegio arbitrale», fermo restando che «gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il *quorum* del 60% (...) non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società» (art. 5, co. 5°);
- l) i tre membri della Commissione, nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale e chiamati alla costante verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi posti alla società dalla stessa Assemblea, «vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dall'Assemblea in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico» (art. 4, co. 4°);

Considerato che anche lo Statuto di GEA s.p.a. individua in capo ai Comuni soci numerosi e particolari poteri di ingerenza nella gestione della società in ragione delle seguenti clausole:

- a) «la regolamentazione delle modalità di esercizio del controllo analogo (congiunto degli enti locali soci sulla società) e l'individuazione degli oggetti di esso è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi», nel quale si stabilisce in particolare «quando le decisioni» in sede di assemblea ordinaria e di assemblea straordinaria della società «devono essere precedute da confronto ed intesa preventivi tra i Comuni soci, al fine di consentire agli stessi di intervenire nelle decisioni fondamentali della società, anche tenendo conto delle condizioni poste nel rapporto tra Comuni soci e società» (art. 30, co. 4°, 5°, 7°);
- b) «per consentire l'esercizio del controllo» in esame «gli organi sociali della società, per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati a trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al fine

dell'esame i seguenti documenti: 1. gli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso; 2. il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società; 3. la relazione di cui al successivo art. 40, 3^a comma, lettera c), appena depositata nella sede della Società; 4. gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione» (art. 30, co. 8°);

c) «la trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società» (art. 30, co. 9°);

d) «gli atti di cui al precedente punto 1) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali» (art. 30, co. 10°);

e) «almeno una volta all'anno l'Amministratore unico o il Presidente del CdA ed il Direttore generale, se nominato, espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società» (art. 30, co. 11°);

f) «è sempre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto (...) - sia in Assemblea, sia al di fuori di essa - informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società» (art. 30, co. 12°);

g) «l'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati» (art. 30, co. 14°);

h) «due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie», mentre «un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria, con delibera da adottarsi con la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto e nella quale, in questo caso, l'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, non ha diritto di voto (art. 40, co. 4°);

Considerato altresì che tali previsioni statutarie di GEA s.p.a. hanno trovato conferma e attuazione nella "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", conclusa fra i Comuni soci di GEA s.p.a. ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, ma da ricondurre altresì al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all'art. 16, co. 2°, lett. c, d.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo, la quale secondo tale disposizione può essere «superiore ai cinque anni», come è nel caso in esame ove tale Convenzione dura addirittura «fino al 31 dicembre 2100» (art. 3, co. 1°, Convenzione);

Considerato in particolare che in tale Convenzione - oltre a quanto confermato e ripreso rispetto alle indicate previsioni, contenute nello Statuto di GEA s.p.a. - spiccano le seguenti ulteriori clausole: a) «il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare, preventivamente all'organo deputato della società, il bilancio e gli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche

fondamentali dello stesso nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso»; quest'ultimo «è altresì delegato ad approvare, preventivamente all'organo deputato della società, le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti (...) ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza» (art. 5, co. 3°);

b) il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni «approva, altresì, il piano degli obiettivi nonché il *budget* ed il sistema del controllo di gestione della società» (art. 5, co. 4°);

c) «una copia della relazione sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato, unitamente al bilancio ed alla Nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge» (art. 8, co. 2°);

d) «la Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all'attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» (art. 8, co. 3°);

e) «secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili» (art. 8, co. 4°);

f) «ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio (dei Rappresentanti dei Comuni) proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della società, dei servizi pubblici locali» (art. 9, co. 3°);

g) al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni spetta la decisione sull'adesione di nuovi enti locali che siano divenuti soci della società (art. 14);

h) il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è soggetto a un *quorum* di deliberazione significativamente elevato poiché «delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino non meno del 60% del capitale pubblico locale nella società» (art. 7, co. 4°);

i) «ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della società uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni» e, «in caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, da collegio arbitrale», fermo restando che «gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il *quorum* del 60% (...) non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società» (art. 7, co. 6°);

l) il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni «nomina un organo tecnico composto da tre membri, individuati tra gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni» (art. 6, co. 1°);

m) «i membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico» (art. 6, co. 3°);

n) «il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla società tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società» (art. 6, co. 4°);

o) «il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le

risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare alla società per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta»;

Ritenuto dunque che con le indicate previsioni degli statuti societari e delle convenzioni-patti parasociali fra i Comuni soci si sia realizzata una fitta trama di vincoli e controlli, preventivi e successivi, sostanzialmente simili pur con lievi differenze, da parte dei Comuni soci (nel loro complesso e singolarmente) sulla generale attività delle società e sulla concreta erogazione di ciascun servizio affidato a tali società, sì da raggiungere non solo un ragionevole contemperamento fra le esigenze dei Comuni di maggiori dimensioni e quelle dei Comuni di minori dimensioni (trattandosi di società "pluricomunali", ammesse dall'ordinamento italiano ed europeo), ma anche un significativo grado di controllo analogo in capo a ciascun Comune socio ai fini del modello organizzativo dell'*in house providing* per la gestione e l'erogazione dei servizi in esame;

Vista altresì la deliberazione AVCP 13 gennaio 2010, n. 2, in cui tale Autorità aveva considerato «conforme» al modello organizzativo dell'*in house providing* il precedente affidamento di servizi riferiti al settore dei rifiuti a GEA s.p.a. da parte del Comune socio di Pordenone, con un giudizio positivo che oggi l'AUSIR non può trascurare per gli attuali affidamenti in esame e per l'attuale configurazione dell'*in house*, quanto meno di GEA s.p.a., proprio perché dopo il 2010 tale configurazione *in house* è stata ulteriormente affinata e consolidata nel vigente Statuto di GEA e nella vigente Convenzione per il controllo analogo;

Ritenuto pertanto che AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. possiedano i requisiti ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016 (in sintesi, capitale sociale interamente pubblico; controllo analogo; attività prevalente) per proseguire nelle gestioni loro affidate per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1 (AMBIENTE SERVIZI) e nell'Allegato n. 2 (GEA) fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti comunali di affidamento e indicate negli Allegati stessi, ad eccezione delle gestioni per il Comune di Porcia (AMBIENTE SERVIZI) e delle gestioni per i Comuni di Cordenons e Prata di Pordenone, nonché di Montereale Valcellina e di Roveredo in Piano (GEA), per le quali - a causa delle rispettive peculiarità - valgono le valutazioni seguenti;

- V -

Considerato che con deliberazione 15 dicembre 2016, n. 95 - in vista dell'imminente scadenza di un precedente rapporto di servizio con S.N.U.A. s.r.l. (31 dicembre 2016) - il Consiglio comunale di Porcia ha affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti ad Ambiente Servizi s.p.a. «secondo il modello "diretto" *in house providing*» per gli anni 2017 e 2018, precisando però che tale affidamento sarebbe stato «efficace sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza dell'AUSIR»;

Considerato che con deliberazione 18 dicembre 2017, n. 63 il Consiglio comunale di Cordenons - in prosecuzione di precedente affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017, da ritenersi «novato» - ha affidato il «servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» ancora a GEA s.p.a. «tramite la formula dell'*in house providing*», determinando la durata di tale affidamento «fino al 31 dicembre 2023»;

Considerato che con deliberazione 20 aprile 2017, n. 19 - in vista dell'imminente scadenza «dell'attuale rapporto contrattuale tra il Comune di Prata di Pordenone e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» - il Consiglio comunale di Prata ha affidato «in modo diretto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla propria società *in house*» GEA s.p.a. «fino al 31.12.2030»;

Considerato che per tali affidamenti i Comuni hanno adottato il modello organizzativo configurato negli indicati Statuti e Convenzioni-patti parasociali per AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. che è stato sopra descritto, approvando i relativi atti, nonché gli ulteriori atti e documenti previsti dalla disciplina all'epoca vigente;

Considerato altresì che i Comuni hanno adottato tali atti (Cordenons e Prata) o comunque hanno fatto decorrere il relativo affidamento (Porcia) durante il periodo in cui l'AUSIR era stata istituita *ex lege* «a far data dal 1° gennaio 2017», ma non era ancora operativa (art. 23, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016) poiché la nomina del Direttore generale è avvenuta solamente il 17 gennaio 2018;

Visto l'art. 25, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016 (secondo il testo originario, vigente nel periodo in cui tali atti comunali furono approvati), il quale con disposizione espressamente definita «transitoria» stabiliva che, «al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione (...) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 10, (...) i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza», fermo restando che «in ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017»;

Visto il testo oggi vigente del medesimo art. 25, co. 2° (introdotto dall'art. 4, co. 2°, lett. a, l.r. 28 dicembre 2017, n. 44), ove è posta una nuova, ulteriore disposizione transitoria secondo cui: «i Comuni (...) sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato»;

Ritenuto che l'esercizio del potere sottostante agli atti comunali di affidamento qui in esame trovasse fondamento nel testo originario dell'art. 25, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016, in base al quale la relativa durata degli affidamenti così decisi veniva inoltre ricondotta al termine (massimo e fisso) del 31 dicembre 2017;

Ritenuto che invece il nuovo e oggi vigente testo del medesimo art. 25, co. 2° prevede per tutte le ipotesi di atti di affidamento «assunti per garantire la continuità dei servizi» un generale potere di «convalida» in capo all'AUSIR (precisamente all'Assemblea regionale d'ambito), da esercitare comunque dopo l'avvio di operatività della stessa AUSIR, con la precisazione che tale potere di convalida può essere esercitato anche nei casi di Porcia, Cordenons, Prata, ove in vista della scadenza del 31 dicembre 2017 tali Comuni non hanno adottato ulteriori atti formali di proroga degli affidamenti in esame (affidamenti da intendersi già ricondotti all'indicata scadenza unitaria del 31 dicembre 2017 *ex lege*, cioè dal precedente testo dell'art. 25, co. 2°), ma gli stessi Comuni hanno visto continuare (sino a oggi) le relative gestioni di AMBIENTE SERVIZI e GEA anche in base alla deliberazione di questa Assemblea n. 22 del 2018, con cui - come detto - si è deciso «di prorogare fino al 30.06.2019» tutti gli affidamenti «in scadenza» nei Comuni dell'intero ambito regionale unico;

Ritenuto pertanto che - sussistendo anche per i casi di Porcia, Cordenons, Prata i presupposti di legge regionale e statale per le indicate decisioni di affidamento dei servizi, nonché per la contemporanea scelta del modello organizzativo cd. *in house providing*, in ragione di quanto sopra

illustrato, essendo inoltre necessario garantire comunque l'imprescindibile continuità dei servizi ed evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica e per l'ambiente in caso di mancata raccolta dei rifiuti - tali affidamenti possano essere confermati, sicché AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. hanno titolo a proseguire anche nelle gestioni così affidate fino alle scadenze indicate dai Comuni stessi nei loro atti, cioè precisamente: (a) fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento, oggi previsto al 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto da questa Assemblea con separata deliberazione di affidamento alla stessa AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e a GEA s.p.a. (gestione di AMBIENTE SERVIZI nel Comune di Porcia); (b) fino al 31 dicembre 2023 (gestione di GEA nel Comune di Cordenons); (c) fino al 31 dicembre 2030 (gestione di GEA nel Comune di Prata);

- VI -

Accertato che invece le gestioni in essere di GEA s.p.a. nei Comuni di Montereale Valcellina e di Roveredo in Piano (affidate rispettivamente nel 2014 e nel 2013, secondo il modello dell'*in house providing*) risultano entrambe scadute il 31 dicembre 2017, senza che i Comuni abbiano mai adottato alcun atto di proroga o prosecuzione, comunque denominato;

Ritenuto però che GEA s.p.a. debba proseguire nelle gestioni in esame, alle medesime condizioni oggi applicate, sino al 30 giugno 2019 per le stesse ragioni già espresse nella deliberazione di questa Assemblea n. 22 del 2018;

Ritenuto inoltre che - essendo i servizi in esame da qualificare come servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e s., l. 12 giugno 1990, n. 146, i quali per nessuna ragione possono essere sospesi, interrotti o abbandonati - GEA s.p.a. debba proseguire nelle gestioni in esame, alle medesime condizioni di servizio oggi applicate, anche oltre il 1° luglio 2019 e comunque fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento, oggi previsto al 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto da questa Assemblea con separata deliberazione di affidamento alla stessa GEA s.p.a. e ad AMBIENTE SERVIZI s.p.a.;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

- 1) di accertare che AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a. possiedono i requisiti ex art. 16, co. 3°, l.r. n. 5 del 2016, e dunque di stabilire che tali società possono proseguire nelle gestioni per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1 (AMBIENTE SERVIZI) e nell'Allegato n. 2 (GEA) fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti comunali di affidamento e indicate negli Allegati stessi, allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte nei relativi contratti coi Comuni, ad eccezione delle gestioni per il Comune di Porcia (AMBIENTE SERVIZI) e delle gestioni per i Comuni di Cordenons e Prata di Pordenone, nonché Montereale Valcellina e Roveredo in Piano (GEA);
- 2) di confermare a diverso titolo gli affidamenti di AMBIENTE SERVIZI s.p.a. nel Comune di Porcia e gli affidamenti di GEA s.p.a. nei Comuni di Cordenons e di Prata di Pordenone, indicati nell'Allegato n. 1 (AMBIENTE SERVIZI) e nell'Allegato n. 2 (GEA);

- 3) di stabilire che dunque tali Società possono proseguire nelle gestioni così affidate per i Comuni di Porcia, Cordenons e Prata di Pordenone, allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte nei relativi contratti coi Comuni, fino alle scadenze indicate dai Comuni stessi nei loro atti e riportate negli Allegati n. 1 e n. 2, cioè precisamente: (a) fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento, secondo quanto disposto da questa Assemblea con separata deliberazione di affidamento alla stessa AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e a GEA s.p.a. (gestione di AMBIENTE SERVIZI nel Comune di Porcia); (b) fino al 31 dicembre 2023 (gestione di GEA nel Comune di Cordenons); (c) fino al 31 dicembre 2030 (gestione di GEA nel Comune di Prata);
- 4) di accertare che le gestioni di GEA s.p.a. nei Comuni di Montereale Valcellina e di Roveredo in Piano sono scadute il 31 dicembre 2017;
- 5) di confermare che allo stato GEA s.p.a. può proseguire in tali gestioni per i Comuni di Montereale Valcellina e di Roveredo in Piano, alle medesime condizioni di servizio oggi applicate, comunque fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento, secondo quanto disposto da questa Assemblea con separata deliberazione di affidamento alla stessa GEA s.p.a. e ad AMBIENTE SERVIZI s.p.a.;
- 6) di approvare gli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 7) di comunicare senza indugio ai gestori questa deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Nicola Turello